



**COMUNE DI PIGNONE
PROVINCIA DELLA SPEZIA**

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.68

**MODIFICA PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2022-2024
APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL
28/10/2021**

L'anno duemilaventuno addì ventitre del mese di dicembre, in Pignone e nel Palazzo del Comune si è riunita la Giunta Comunale.

Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il SEGRETARIO COMUNALE: Dott.ssa LAURA CASTAGNA, che cura la redazione del presente verbale.

Presidente: SINDACO IVANO BARCELLONE

Alle ore 16:00 il Presidente riconosciuta la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Al momento della votazione sull'argomento in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la presenza in aula dei componenti la Giunta Comunale:

BARCELLONE IVANO	SINDACO	Presente
ROSSI RAFFAELE	VICESINDACO	Presente
BELLA MARCO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 3 Assenti n. 0.

PREMESSO CHE:

- a norma dell'art. 91 TUEL, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, al fine di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica; -qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. -nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;

-il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

VISTO l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011 n. 183, relativo alla eccedenze di personale e dato atto che al momento non sono ravvisabili situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale;

CONSIDERATO inoltre che

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta Comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- l'art. 89, comma 5, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti Locali dissestati e strutturalmente deficitari, gli altri Enti Locali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono

alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di Bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

DATO ATTO CHE nel triennio 2022 – 2024 sono previste le seguenti cessazioni per pensionamento:

- Profilo B1 posizione economica 5 part time 18 ore settimanali per collocamento a riposo a far data dal 01/02/2022;
- Istruttore direttivo cat. D posizione economica 4: 36 ore settimanali per collocamento a riposo a far data dal 13/12/2023;

RICHIAMATO l'art.33 c. 2 del DL 34/2019 che ha previsto che i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali di fabbisogni di personale e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, non superiore ai valori soglia individuati da un successivo decreto attuativo;

VISTO il D.M. 17 Marzo 2020 attuativo, che ha definito i valori soglia distinti per fascia demografica nonché le percentuali massime di incremento della spesa annua;

CONSIDERATO CHE la nuova logica sottesa alle procedure di reclutamento ed assunzione di personale è basata sul superamento del solo concetto di turnover e sull'introduzione della verifica di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

PRESO ATTO CHE, secondo quanto previsto dal decreto ai fini della determinazione del valore soglia occorre calcolare l'incidenza percentuale delle spese di personale registrate nell'ultimo rendiconto rispetto alle medie delle entrate correnti relative agli ultimi tre esercizi considerate al netto del Fondo credito di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione;

CONSIDERATO CHE ad oggi il Comune di Pignone ha un'incidenza percentuale pari al 34,98%, e cioè oltre il limite previsto dall'art. 4 comma 1 tabella 1 del decreto 17/03/2020 e che pertanto, stante la situazione attuale relativa alle entrate a rendiconto e la spesa di

personale, occorre ridurre la spesa entro il 2025 secondo quanto previsto dall'art. 6 c. 1 del medesimo decreto, al fine di rientrare nel limite soglia pari al 29,50%;

DATO ATTO CHE al riguardo l'art. 6 c. 1 del suddetto D.M. recita testualmente *“I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento;*

RITENUTO, pertanto, che nel rispetto delle suddette disposizioni tenendo conto delle cessazioni suddette e con il turn over parziale delle posizioni, si rientra. stante l'attuale quadro normativo e situazione delle entrate e delle spese del bilancio dell'ente, all'interno della soglia limite dell'art. 6 c. 1;

DATO ATTO

- **CHE** con decorrenza 15/12/2021 l'istruttore direttivo cat. D posizione economica 2 assegnato all'area amministrativo contabile è cessato dal servizio per trasferimento in mobilità volontaria verso il Comune di Arcola ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001, in quanto risultato primo collocato in graduatoria;
- **CHE**, per le suddette motivazioni è intenzione dell'amministrazione procedere alla sostituzione del dipendente con un profilo analogo da espletarsi mediante scorrimento di graduatoria di altri comuni;

CONSIDERATO, inoltre, che nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio, è intenzione dell'amministrazione variare quanto è stato stabilito nel Piano del fabbisogno di personale 2022-2024 approvato e allegato al DUP 2022-2024 già deliberato dal Consiglio comunale, anche per quel che attiene le assunzioni di personale a tempo determinato come di seguito:

- Assunzione per la durata di tre anni di un istruttore direttivo cat. D posizione economica 1 per 18 ore settimanali con decorrenza 01/02/2022 in affiancamento all'attuale responsabile dell'area tecnica;
- Incarico ex art. 1 comma 557 della legge 311/2004 a istruttore direttivo amministrativo-contabile cat D per la durata di 12 ore settimanali con decorrenza 01/02/2022, in affiancamento all'istruttore direttivo che sarà assunto;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 *le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28;*

RICHIAMATA, al riguardo la deliberazione n. 15/SEZAUT/2018/QMIG con la quale la Corte si è pronunciata come segue "*... si ritiene che il criterio della spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale possa essere esteso anche all'ente di piccole dimensioni che, avendo ottemperato ai richiamati obblighi di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006) e potendo teoricamente beneficiare del regime limitativo più favorevole previsto dall'art. 9, comma 28, non sia comunque in grado, per l'esiguità della somma erogata per personale a tempo determinato nel 2009 o triennio 2007- 2009, di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali. La nuova soglia di spesa, anche in queste fattispecie, dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi (in tal senso, Sez. Aut. del. n. 1/2017"*;

EVIDENZIATO che, conclusivamente, il principio fissato dalla Corte con la delibera n. 1/2017 dovrà trovare applicazione anche ai casi di spesa storica irrisoria in ossequio alla medesima ratio che ne ha determinato la formulazione originaria

DATO ATTO che

- resta l'obbligo dell'Ente di fornire una adeguata motivazione in ordine alla effettiva necessità di garantire servizi essenziali e alla ragionevolezza delle scelte assunzionali da adottare, in termini di economicità ed efficacia;

- la previsione delle n. 2 assunzioni a tempo determinato sono riconducibili ad esigenze incompressibili da parte dell'ente per garantire , nel caso dell'istruttore direttivo tecnico , un indispensabile supporto all'area tecnica per l'attuazione dei programmi di investimento previsti dal PNRR e, nel caso dell' istruttore direttivo amministrativo contabile, per evitare disservizi e garantire il necessario passaggio nelle more dell'assunzione della nuova risorsa, la cui tempistica non è al momento prevedibile con certezza e la cui formazione /esperienza

potrebbe non essere adeguata rispetto al ruolo che dovrà assumere (Responsabile di Area e titolare di posizione organizzativa svolgente funzioni dirigenziali) e alle numerose e complesse attività che dovranno essere svolte;

RITENUTO CHE le suddette motivazioni siano da ritenersi incompressibili e, pertanto, che per le suddette motivazioni sia necessario ricostituire il limite previsto dall'art. 9 c. 28 della legge 78/2010 in € 31.627,90 con un incremento rispetto al limite precedentemente determinato di un importo pari ad € 14.000,00;

PRECISATO CHE

- la spesa complessiva di personale, comprensiva delle spese per i tempi determinati, consente di rispettare quanto previsto dall'art.1 comma 562 della legge 296/2006 in base alle quali "Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 55";

- Solo le assunzioni a tempo indeterminato disposte ai sensi del DM 17 marzo 2020 non incidono sul limite di cui alla legge 296/2006 ;

_ il comune di Pignone Si colloca sopra la soglia più alta Tuttavia non esiste un vero proprio divieto di assunzione ma il comune deve continuare a contenere la spesa di personale nel limite dell'anno 2008

_ poiché non è stato abrogato l'articolo 3 del d.l. 90/2014 il comune ha una capacità assunzionale del 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente;

-la sostituzione dell'unità cessata per passaggio al Comune di Arcola, è indispensabile per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi alla cittadinanza;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto, e in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività, di determinare il seguente fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2022-2024, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di turnover e di contenimento della spesa di personale:

A) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

ANNUALITA' 2022-2023-2024			
Profilo Professionale	Modalità di accesso	Facoltà assunzionale – Spesa prevista	Note
ISTRUTTORE DIRETTIVO CAT. D	Scorrimento graduatorie altri enti	33.435,32	

B) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

ANNUALITA' 2022- 2023-2024					
Numero	Categoria	Profilo Professionale	Modalità di accesso	Facoltà assunzionale – Spesa prevista	Note
1	D	Istruttore direttivo tecnico part time: 18 ore settimanali	Selezione pubblica o accesso a graduatoria di altri enti	€ 16.717,65	Durata triennale
2	D	Istruttore direttivo	Richiesta disponibilità	€ 16.413,13	Durata annuale salva proroga

		amministrativo-contabile part time: 12 ore settimanali con posizione organizzativa	dipendente di altro ente (extra time) o selezione pubblica		
--	--	---	--	--	--

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data odierna (**allegato A**);

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Servizi Finanziari in merito alla

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

- 1) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, come sostituito dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011 n. 183, al momento non sono ravvisabili situazioni di soprannumero ed eccedenze di personale;
- 2) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale a tempo indeterminato e determinato, triennio 2022/2024, come in premessa indicato;
 - a) di rideterminare il limite soglia previsto dall'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010 come stabilito in premessa e di dare atto che con la programmazione delle suddette assunzioni sono rispettate le disposizioni di cui all'art. 1 c. 562 della legge 296/2006;
 - b) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione

organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

c) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato, entro il 25.9.2018, tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

d) di informare le organizzazioni sindacali e le R.S.U. dell’avvenuta approvazione della presente deliberazione;

e) di dare atto che la presente deliberazione costituisce modifica della parte del Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024 relativa al fabbisogno del personale, allegato obbligatorio del Dup stesso.

E con successiva separata votazione unanime favorevole il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ex art 134 comma 4 del Dlgs 267/2000

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. 68 ad oggetto: MODIFICA PIANO FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2022-2024 APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 28/10/2021

PARERI OBBLIGATORI (art.49, 1° comma, e 147 bis, 1° comma, D. L.vo 18/08/2000 n. 267)

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 21-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. **DARIO BERTOLOTTO**

PARERI OBBLIGATORI (art.49, 1° comma, e 147 bis, 1° comma, D. L.vo 18/08/2000 n. 267)

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 21-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Dr. **DARIO BERTOLOTTO**

FIRME

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa **LAURA CASTAGNA**

IL PRESIDENTE
F.to **IVANO BARCELLONE**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (n. 407).

Pignone, 23-12-2021

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO E SUL SITO WEB DEL COMUNE DI PIGNONE, accessibile al pubblico, DAL 23-12-2021 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa **LAURA CASTAGNA**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pignone,

IL DIPENDENTE INCARICATO

La presente deliberazione

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D. L.vo 267/2000

SECRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LAURA CASTAGNA

Comunicata ai capigruppo in data 23-12-2021 (prot. 4113)

SECRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LAURA CASTAGNA